



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Modifica della centrale termoelettrica sita nel comune di Castellanza (VA) consistente nella sostituzione del ciclo combinato autorizzato con motori endotermici della potenza complessiva di circa 145 MWt
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA
<i>ID Fascicolo</i>	3882
<i>Proponente</i>	Chemisol Italia s.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2885 del 23 novembre 2018

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 07/12/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 10/12/2018

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale;

VISTO il comma 8 del citato art. 19 che prevede che l’autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di modifica della centrale termoelettrica sita nel comune di Castellanza (VA), consistente nella sostituzione del ciclo combinato autorizzato con motori endotermici della potenza complessiva di circa 145 MWt, presentata dalla società Chemisol Italia s.r.l. con nota acquisita al prot. 388/DVA del 9 gennaio 2018;

VISTA la nota prot. 858/DVA del 15 gennaio 2018, con la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell’avvenuta pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ai fini dell’istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2, lett. h), dell’allegato II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il sito della Centrale in progetto non ricade all’interno di aree della Rete Natura 2000 e che l’area più vicina è il SIC/ZPS IT2050006 “Bosco di Vanzago”, situata a una distanza di circa 11,5 km;

PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni espresse ai sensi del comma 4 dell’art. 19 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell’istruttoria;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il Proponente con nota del 30 marzo 2018, acquisita al prot. 7738/DVA del 3 aprile 2018 ha chiesto che il provvedimento di esclusione dall'assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO il parere n. 2806 del 3 agosto 2018 con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

VISTA la nota prot. 19839/DVA del 4 settembre 2018 con cui questa Direzione Generale ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di esplicitare maggiormente quanto riportato nel parere n. 2806 del 3 agosto 2018 circa la subordinazione dell'esclusione dalla procedura di VIA del progetto all'acquisizione della proroga del termine di ultimazione delle opere per la realizzazione della Centrale, e di effettuare una verifica circa la coerenza tra quanto dichiarato dalla Società sulla gestione delle terre e rocce da scavo e la prescrizione n. 3 del parere;

VISTO il provvedimento della Provincia di Varese n. 1567 del 5 luglio 2018, acquisito al prot. 20662/DVA del 14 settembre 2018, di proroga del termine di ultimazione delle opere per la realizzazione della centrale di cogenerazione sita nel comune di Castellanza;

ACQUISITO il parere n. 2885 del 23 novembre 2018 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sul progetto di cui trattasi, costituito da n. 58 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel parere n. 2885 del 23 novembre 2018, da ritenersi sostitutivo del parere n. 2806 del 3 agosto 2018, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto del provvedimento della Provincia di Varese di proroga del termine di ultimazione delle opere per la realizzazione della Centrale nonché di quanto dichiarato dalla Società sulla gestione delle terre e rocce da scavo riformulando, pertanto, la prescrizione n. 3 del precedente parere;

CONSIDERATO che:

- l'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- con decreto del 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la

predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;
- il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

FATTI SALVI gli eventuali adempimenti in materia di autorizzazione integrata ambientale;

RITENUTO sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere all’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

l’esclusione dalla procedura di valutazione dell’impatto ambientale del progetto di modifica della centrale termoelettrica sita nel comune di Castellanza (VA), consistente nella sostituzione del ciclo combinato autorizzato con motori endotermici della potenza complessiva di circa 145 MWt, proposto dalla società Chemisol Italia s.r.l., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui al seguente articolo 1.

Art. 1

Condizioni ambientali

1. Nella scelta delle apparecchiature dovrà essere prestata particolare attenzione alla verifica delle potenze sonore dichiarate dal costruttore rispetto ai livelli previsti nella valutazione previsionale.

Ambito di applicazione: Rumore e vibrazioni

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza: All’avvio

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: AUSL

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Lombardia

2. Alla luce della contaminazione da cenere di pirite dei suoli interessati dalla realizzazione della centrale e dello stato di avanzamento delle procedure di bonifica riguardanti le componenti suolo e acque sotterranee, il Proponente dovrà inviare una relazione in cui vengono dettagliate le modalità costruttive stabilite, al fine di evitare fenomeni di diffusione della contaminazione e non interessare né compromettere le attività di bonifica del sito né la salute dei lavoratori.

Ambito di applicazione: Suolo e Acque sotterranee

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza: All’avvio

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Lombardia

3. Il terreno di risulta derivante dalle attività di scavo necessarie alla realizzazione dei basamenti dei nuovi macchinari e strutture, dovrà essere smaltito come rifiuto ai sensi della normativa vigente. Gli stessi accorgimenti saranno adottati anche per gli interventi riguardanti i raccordi dei nuovi macchinari e impianti ai sotto servizi esistenti (linee gas ed elettriche, opere di approvvigionamento idrico e impianto fognario).

Ambito di applicazione: Terre e rocce da scavo

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Lombardia

4. Dopo il primo anno di esercizio della Centrale dovranno essere presentati i dati emissivi risultanti dal SME, al fine di confrontarli con i dati di modellizzazione esposti nello Studio Ambientale Preliminare

Ambito di applicazione: Atmosfera

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Dopo il primo anno di esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

5. In ottemperanza alla disponibilità manifestata dal proponente, all'avvio dell'attività sia effettuata una campagna di misurazioni dei livelli sonori emessi nell'ambiente esterno, al fine di verificare le stime previsionali e l'effettivo rispetto dei limiti di legge presso tutti i recettori esposti.

Ambito di applicazione: Rumore e vibrazioni

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Entro il primo anno di esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: AUSL

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Lombardia

6. Prima dell'inizio dell'attività, ai fini della valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs 81/08, dovranno essere stimati i livelli dei campi elettromagnetici ai quali saranno esposti i lavoratori addetti e, fermo restando quanto previsto al Capo IV dello stesso decreto, dovranno essere dettagliate:

- le zone/postazioni coperte dai lavoratori addetti all'impianto ed i tempi di permanenza degli stessi;
- le zone/locali/resedi a cui possano avere accesso lavoratori (o visitatori), non direttamente coinvolti nella conduzione dell'impianto, durante in funzionamento dello stesso (si fa presente fin d'ora che per tali zone dovrà essere dimostrato il rispetto dei limiti previsti per la popolazione generale);
- le frequenze eventualmente presenti oltre ai 50 Hz.

Ambito di applicazione: Sicurezza luoghi lavoro

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: AUSL

Art. 2

Verifiche di ottemperanza

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ivi indicati.

I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3

Disposizioni finali

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 2885 del 23 novembre 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla società Chemisol Italia s.r.l., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Varese, al Comune di Castellanza e all'ARPA Lombardia.

Sarà cura della Regione Lombardia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)